

● COSA SAPERE PER UNA CORRETTA ADESIONE

Semina su sodo, le regole per accedere alle misure Psr

di Danilo Marandola

Il sostegno dedicato alla semina su sodo è previsto nel quadro delle misure di intervento dei Programmi di sviluppo rurale (Psr), programmi pluriennali di intervento elaborati da ogni Regione e Provincia autonoma italiana e cofinanziati dal fondo Feasr della Pac.

In generale si può dire che i pagamenti erogati dal Psr (noto anche come Secondo pilastro della Pac) compensano o aiutano le imprese che assumono volontariamente un certo tipo di impegno che va oltre la condizione di ordinarietà. Possono contribuire con diverso grado di cofinanziamento alla realizzazione di azioni e di investimenti produttivi e non-produttivi, o possono assumere anche la forma di pagamenti a superficie (euro/ha/anno) connessi all'adozione o prosecuzione di pratiche benefiche per clima, ambiente, biodiversità e salute umana.

I pagamenti a superficie del Psr, dunque, si rivolgono a quei soggetti che ne fanno richiesta a fronte dell'assunzione di impegni specifici codificati nei Psr e nei bandi lanciati dai singoli Programmi regionali. Anche per queste ragioni i pagamenti a superficie dei Psr non vanno in alcun

La semina su sodo è stata inserita tra le misure agro-climatico-ambientali nei nuovi Programmi di sviluppo rurale regionali. Per una corretta adesione occorre conoscere condizioni di ammissibilità, requisiti obbligatori di base, impegni da rispettare e modalità di presentazione delle domande

modo confusi con il Pagamento unico aziendale (Pua) (Primo pilastro della Pac) che invece (semplificando un po') vengono erogati a tutte le aziende per proseguire a operare nelle condizioni ordinarie.

I Psr delle diverse Regioni italiane hanno una base comune, rappresentata dai regolamenti comunitari, ma conservano diverse peculiarità regionali finalizzate ad applicare le regole comuni sulle esigenze del territorio di riferimento. I Psr 2014-2020 prevedono una serie di misure numerate da 1 a 20. Ogni misura può prevedere diverse sottomisure e interventi. **Nello specifico, i pagamenti a superficie dedicati all'agricoltura conservativa e in particolare alla semina su sodo sono previsti come intervento specifico nell'ambito della Misura 10.1 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) (ad esempio Intervento 10.1.4).**

Si tratta di pagamenti a superficie (euro/ha/anno) che compensano i produttori che si impegnano volon-

tariamente a rispettare (tra gli altri) l'impegno di convertire a sodo tutta o parte della superficie aziendale.

Condizioni di ammissibilità

Per poter beneficiare del sostegno del Psr per fare semina su sodo, occorre possedere alcuni requisiti di base noti come «condizioni di ammissibilità (al pagamento)». Tali requisiti riguardano:

- il richiedente (agricoltore);
- le superfici e le colture su cui si intende percepire il pagamento;
- le superfici su cui si intende beneficiare di un eventuale pagamento aggiuntivo per impegni accessori (ad esempio cover crops).

Tutte queste condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno (che a seconda delle Regioni può variare dai 5 ai 7 anni) e vengono verificate sia al momento della presentazione della do-

A tutto sodo

Con questo articolo inauguriamo una nuova rubrica dedicata agli approfondimenti sull'applicazione dell'agricoltura conservativa, e in particolare la semina su sodo in Italia. Con la nuova programmazione Psr sono infatti 15 le Regioni che hanno deciso di dedicare una specifica misura a questa tecnica colturale nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali. ●

Fruento seminato su sodo. Sono evidenti i residui (stocchi) della coltura precedente (girasole). La presenza di paglie in questo caso testimonia il rispetto dell'impegno di avvicendamento fra colture estive e invernali, cosa richiesta da alcune Regioni. (Foto D. Marandola)





Foto 1 A **sinistra** un miscuglio di sementi per la realizzazione di una cover crop autunno-vernina. A **destra** la stessa cover in fase di sviluppo autunnale. Un miscuglio realizzato con sementi aziendali potrebbe non essere ammissibile ai fini del pagamento aggiuntivo «cover crops». Foto azienda F. Spagnolo (Piemonte)

manda, sia durante le fasi istruttorie.

Richiedente. Relativamente al richiedente, possono presentare la domanda di sostegno gli imprenditori agricoli nelle forme giuridiche di imprese individuali, società agricole e società cooperative agricole. Requisito di base, ovviamente, è che il candidato beneficiario sia in regola con i requisiti di base previsti da leggi e regolamenti (le imprese che già hanno una posizione Pac consolidata non dovrebbero avere problemi in questo senso). Alcuni Psr prevedono fra i possibili beneficiari anche altre tipologie di soggetti, o possono porre anche ulteriori condizioni di ammissibilità specifiche (ad esempio, l'obbligo di formazione tematica specifica).

Superfici e colture. Per le condizioni di ammissibilità relative alle superfici e alle colture, i Psr prescrivono che i beneficiari pongano sotto impegno almeno una certa soglia della propria superficie aziendale a seminativi. Tale superficie deve essere almeno pari, a seconda dei Psr, al 10-50% della sau aziendale a seminativo a seminativo e comunque non deve essere inferiore a una certa superficie minima, che può variare da 1 a 4 ettari. Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le superfici sottoposte a impegno devono restare le stesse per tutto il periodo di durata, che può variare dai 5 ai 7 anni di impegno a seconda di quanto disposto dal Psr.

Impegni accessori. Relativamente alle condizioni inerenti agli impegni accessori (ad esempio, impegno aggiuntivo cover crops), i Psr prescrivono che questi ultimi possano essere adottati anche su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali. L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui vengono effettivamente realizzati,

e sono pagati solo per le annualità in cui viene richiesto il pagamento.

Criteri di selezione

Oltre alle condizioni di base per accedere ai pagamenti, esistono poi dei criteri di selezione dei beneficiari che hanno l'obiettivo di favorire un accesso al pagamento per alcuni beneficiari rispetto ad altri. Ad esempio diversi Psr prevedono una via preferenziale al pagamento per il sodo agli agricoltori che operano in aree Natura 2000, aree protette, zone vulnerabili ai nitrati, aree agricole ad alto valore naturale. Altri Psr orientano la selezione anche alle aziende che operano in aree soggette a fenomeni di erosione, in aree collinari e interne, o a beneficiari che aderiscono in modo collettivo agli impegni previsti.

Tutti i requisiti di accesso e i criteri di preferenza devono essere posseduti dal beneficiario all'atto di presentazione della domanda di aiuto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni costituisce motivo di non ammissibilità delle domande di sostegno.

Istruttoria e procedure

Per beneficiare del pagamento «sodo», il potenziale beneficiario deve formulare un'apposita domanda. Si distinguono due tipologie di domande:

- **domanda di sostegno** (che si effettua al primo anno e con la quale vengono espresse le intenzioni e le caratteristiche degli impegni che il beneficiario deve rispettare per tutti i 5-7 anni);
- **domanda di pagamento** con la quale ogni anno il beneficiario rinnova la sua richiesta di pagamento e conferma l'assunzione dei propri impegni agroambientali.

Come per molte delle procedure relative alle erogazioni dei pagamenti in

agricoltura, queste domande vanno inoltrate per via telematica direttamente dal beneficiario, o da consulente suo delegato, secondo regole e tempistiche ben precise stabilite nei bandi dalle diverse Regioni e dai diversi organismi pagatori.

È importante ricordare di rinnovare ogni anno la domanda di pagamento in quanto la sua mancata presentazione può determinare la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento o per certe superfici non incluse.

La mancata presentazione della domanda di pagamento per il rinnovo annuale degli impegni, inoltre, determina l'attivazione di controlli aziendali specifici finalizzati alla verifica della continuità dell'impegno (per beneficiare del pagamento l'anno seguente, bisogna assicurare di rispettare gli impegni anche nell'anno in corso, anche se non si percepisce pagamento).

Gli esiti di tali controlli possono determinare:

- la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni (in tal caso la domanda di sostegno rimane valida per le restanti annualità);
- l'applicazione di sanzioni e riduzioni/recuperi di aiuti già erogati.

La domanda di sostegno è unica, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti. In quest'ultimo caso la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Baseline e condizionalità

Il pagamento dedicato alla semina su sodo dalla Misura 10 rientra tra quelli indicati all'articolo 92 del reg. (UE) n. 1306/2013 ed è pertanto soggetto al rispetto delle regole di condizionalità della Pac. Questo significa che i potenziali beneficiari del pagamento «sodo», prima ancora di iniziare a rispettare sulle superfici aziendali prescelte gli impegni volontari previsti dalla misura, devono dimostrare di rispettare una serie di requisiti obbligatori di base:

Si tratta dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone condizioni agronomiche e ambienta-

li (BCAA). Il rispetto di questi criteri deve essere garantito in tutto il periodo di impegno (5-7 anni) e su qualsiasi superficie agricola del fascicolo aziendale, inclusi i terreni sui quali non si percepisce alcun aiuto.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta sanzioni che possono anche portare a una riduzione dell'1-5% dell'importo complessivo dei pagamenti percepiti dall'azienda. In Italia, ai fini del rispetto delle norme di condizionalità, si fa riferimento al dm n. 180 del 23 gennaio 2015 e alle delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche e integrazioni.

Condizionalità obbligatoria

Tra gli impegni della condizionalità obbligatoria di base che gli agricoltori beneficiari del pagamento «sodo» devono rispettare, a prescindere dagli impegni previsti dalla misura, ci sono quelli che afferiscono al gruppo tematico «Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno» e in particolare quelli relativi a «Suolo e stock di carbonio».

In sintesi, un agricoltore che intende percepire il pagamento «sodo» deve rispettare i criteri identificati come BCAA 4 (copertura minima del suolo), BCAA 5 (gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione) e BCAA 6 (mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante).

Per il rispetto del BCAA 4, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), l'imprenditore deve assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni

consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivi.

Per il rispetto del BCAA 5, al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, l'imprenditore deve assicurare:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei (impegno che interessa i terreni declivi);
- di non effettuare livellamenti non autorizzati;
- la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Per il rispetto del BCAA 6, infine, all'imprenditore viene richiesto di rispettare il divieto di bruciatura delle stoppie.

Quindi, per l'agricoltore potenziale beneficiario il rispetto della condizionalità obbligatoria di base significa due cose:

- si può accedere al pagamento «sodo» solo se si rispettano le BCAA obbligatorie indicate;
- l'agricoltore non può percepire pagamenti per azioni che assomigliano o coincidono con quelle previste dalle BCAA indicate (l'agricoltore non può essere pagato per sistemare le proprie scoline, perché questa pratica è un obbligo di base dell'azienda e non un impegno volontario aggiuntivo).

Impegni richiesti

Al momento della formulazione della domanda di sostegno, l'agricoltore si impegna a rispettare per 5-7 anni una serie di impegni previsti dalla misura (oltre le BCAA di cui prima).

Alcuni di questi impegni sono definiti «essenziali» in quanto il loro mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiun-

gimento degli obiettivi ambientali della misura.

Un impegno essenziale del pagamento «sodo» è, per esempio, il «ricorso esclusivo alla non lavorazione o semina su sodo». Qualora tale impegno essenziale non fosse rispettato su una certa superficie dichiarata, la domanda sarebbe suscettibile anche di totale decadenza per tutto il periodo di impegno.

Per il rispetto dell'impegno essenziale «semina su sodo» occorre avvalersi di seminatrici e macchinari adatti. Se sono già di proprietà aziendale, non c'è nessun problema.

Qualora si faccia invece ricorso a servizi di contoterzi, il rispetto dell'impegno può essere dimostrato con le fatture relative alle operazioni colturali eseguite.

Alcune Regioni prescrivono che tali documenti debbano essere accompagnati da una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle sono state seminate contoterzi. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda per eventuali controlli per tutto il periodo d'impegno.

Per il rispetto di tutti gli altri impegni principali, invece, è necessario conservare in azienda documenti giustificativi, o annotare le operazioni colturali in un apposito registro.

Per l'impegno aggiuntivo «cover crops» (nelle Regioni che lo prevedono) è necessario dimostrare di aver realmente effettuato le operazioni di semina conservando fatture e documentazioni del servizio controterzi e documenti fiscali relativi all'acquisto delle sementi. Nelle Regioni che prevedono questo impegno, infatti, non vengono considerate ammissibili a pagamento colture di copertura generate dal ributto della coltura principale o ottenute con semine di sementi aziendali (foto 1).



Foto 2 Orzo seminato su sodo. Sono evidenti i residui (paglie) della coltura dell'anno precedente. La presenza di abbondante residuo in questo caso testimonia il rispetto degli impegni «semina su sodo» e «non-asportazione del residuo», ma evidenzia anche il non rispetto dell'impegno «avvicendamento colturale» in quanto sulla stessa parcella si sono avvicendati due cereali a paglia in due annate consecutive.

(Foto D. Marandola)

Superfici da mettere a impegno

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario deve indicare in modo dettagliato le superfici (particelle) sulle quali verranno rispettati per tutto il periodo gli impegni posti a pagamento. Questa indicazione è fondamentale per le successive fasi di controllo e per il raggiungimento degli obiettivi ambientali della misura. Durante il periodo di impegno, tali superfici non potranno cambiare né in estensione complessiva né in termini di rotazione delle particelle aziendali. Esistono però delle deroghe.

La superficie richiesta a premio può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una quota massima pari al 15% della superficie inizialmente richiesta, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di accesso e impegno. La domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione), presentando apposita istanza di ritiro. Per le superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario dall'inizio dell'impegno fino al momento del ritiro.

Se il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, invece, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ma la possibilità e le modalità per farlo sono delegate alle singole Regioni. Fanno eccezione i casi di «subentro negli impegni e nella conduzione», quelli di «forza maggiore e circostanze eccezionali» e quelli relativi agli esiti delle attività di controllo delle autorità competenti. Nel caso del subentro, se il beneficiario cede parte della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, aumentando le proprie superfici a premio qualora fosse anch'egli già beneficiario.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo volontario «Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo» (cover crops), invece, il beneficiario deve di volta in volta dichiarare nella domanda annuale di pagamento la superficie sulla quale intende assumere l'impegno. La superficie soggetta a impegni aggiuntivi può infatti essere inferiore alla superficie oggetto dell'impegno principale e può variare la sua ubicazione, purché in ciascun anno la superficie complessi-

siva sottoposta all'impegno aggiuntivo risulti costante. Nella scelta delle superfici da sottoporre all'impegno del sodo occorre tener conto anche della combinabilità del pagamento previsto con altre forme di sostegno Psr.

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione «sodo», anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) previsti da altre misure/operazioni del Psr 2014-2020 o anche di precedenti programmazioni. Questo significa che qualora le superfici da mettere a impegno «sodo» fossero già occupate da altri impegni non combinabili con la misura «sodo», tali superfici non potrebbero essere scelte ai fini del pagamento in questione.

Controlli e sanzioni

Le Regioni prevedono l'esecuzione di controlli sui beneficiari che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata al momento della domanda;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi;
- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono sottoposte a differenti tipologie di controlli:

- **controlli amministrativi** (il 100% delle domande di aiuto è oggetto di controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura in oggetto);
- **controlli in loco** «sul rispetto della condizionalità» e sul rispetto degli impegni di misura; controlli dell'attività dei Caa e degli organismi delegati (controlli di secondo livello).

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'organismo pagatore regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili. Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla misura;

- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il rispetto degli «impegni pertinenti di condizionalità»;
- il rispetto degli impegni di misura.

Relativamente al pagamento «sodo», un elemento che sarà oggetto di controllo in loco per la verifica del rispetto dell'impegno essenziale «ricorso esclusivo alla semina su sodo», sarà sicuramente la presenza/assenza di residui colturali delle colture precedenti e il grado (%) di copertura del suolo. La presenza/assenza e la quantità di residui, infatti, possono indicare una serie di informazioni importanti relativamente alle modalità di semina, all'avvicendamento e alle strategie di gestione del residuo stesso (foto 2).

Modalità di pagamento

L'organismo pagatore effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, il pagamento del saldo avviene dopo la definizione dell'esito del controllo stesso. Per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, invece, tale pagamento avviene dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande selezionate.

Dove reperire ulteriori informazioni

La fonte di informazioni più aggiornata e attendibile è oggi il sito internet della propria Regione di appartenenza. Basta cercare la sezione Agricoltura/PSR 2014-2020/Bandi. A oggi alcune Regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia) hanno già aperto i primi bandi sulla Misura 10 a favore del sodo e a breve seguiranno anche le altre Regioni. I possibili beneficiari sono pertanto invitati a tenere occhi e orecchie ben aperti per non perdere questa occasione di sostegno.

Daniilo Marandola

Centro politiche e bioeconomia - Crea, Roma

Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.